

**COMUNE DI SAN CRISTOFORO**  
**Provincia di Alessandria**

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 02/02/2018**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: **Scarto e distruzione atti elettorali**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATA** la necessità, anche per meglio consultare gli atti elettorali, di dovere procedere alle operazioni di scarto degli atti ritenuti inutili;

**PRESO ATTO** del "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" approvato dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile e sugli atti elettorali con delibera del 20/02/1984;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi della norma sopra citata,

- dall'archivio di deposito possono essere eliminati i fascicoli personali e le schede generali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, emigrazione all'estero, perdita della cittadinanza italiana a seguito di decorso quinquennio;
- parimenti, possono essere eliminati dall'archivio gli atti relativi alle revisioni delle liste elettorali, semestrali e dinamiche, per decorso quinquennio;

**VISTO** il par. 152 della Circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L;

**PRESO ATTO** dell'art. 6, commi 5 e 31, T.U. 20 marzo 1967, n. 223 sulla tenuta e revisione delle liste elettorali;

**VISTO CHE** tutti i verbali in originale vengono conservati, in appositi registri, ordinati cronologicamente, per cui sarà possibile agevolare qualsiasi eventuale riscontro;

**DOPO** accurata verifica dello schedario elettorale;

**PRESO ATTO CHE** l'elenco degli atti da avviare allo scarto, predisposto dall'Ufficiale elettorale, allegato alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, composto da n. 1 foglio, relativo all'anno 2012;

**VISTI:**

- Circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L;
- T.U. 20 marzo 1967, n. 223;
- l'art.21, ultimo comma, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490;
- le disposizioni della Sovrintendenza archivistica;
- il D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

1. Che tutti gli atti elettorali per i quali, in applicazione delle norme richiamate in normativa, è ammesso lo scarto, salvo diversa disposizione ministeriale, potranno essere eliminati decorsi 5 anni dalla loro formazione o deposito;
2. Di procedere allo scarto e distruzione degli atti elettorali di cui all'allegato elenco, relativo all'anno 2012.

San Cristoforo, lì 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. BIANCHI Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio elettronico sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.sancristoforo.al.it](http://www.comune.sancristoforo.al.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Lì 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ferraris Dr. Gian Franco

---

Allegato alla Determinazione n. 3 del 02/02/2018

**ELENCO DEGLI ATTI PROPOSTI PER LO SCARTO**

Descrizione degli atti	Quantità	Norme di riferimento e note
<b>ANNO 2012</b>		
Schede generali	21	Decorsi 5 anni dalla eliminazione (T.U. n.223/1967,Art.6, comma 5)
Fascicoli personali	13	Decorsi 5 anni dalla eliminazione (Circolare Min. Int. 01.02.1986 n.2600/L, paragrafo152). Vengono conservati i fascicoli dei cancellati per condanna penale
Verbali relativi alle:		Vengono conservati gli originali raccolti in appositi registri cronologicamente ordinati.
- revisioni semestrali	2	
- revisioni dinamiche	2	Vengono scartati anche i relativi allegati, gli atti preparatori e conseguenti dopo 5 anni dalla relativa formazione. (Massimario per lo scarto degli atti elettorali)